Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 19 aprile 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 marzo 1969, n. **120**.

Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purchè le abitazioni abbiano le caratteristiche di cui al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 27 marzo 1969, n. **121**.

Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e dei loro derivati, compresi i liquidi infiammabili, combustibili ed i cui vapori possano dar luogo a scoppio, è consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili non metallici, di qualunque forma, purchè gli stessi diano idonee garanzie per la sicurezza.

Art. 2.

I contenitori indicati nel precedente articolo possono essere fabbricati soltanto con i materiali specificati in un elenco approvato con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

La forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori sono altresì soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e dell'aviazione civile. All'atto dell'approvazione il Ministero dell'interno deve indicare per ciascun tipo di contenitore, in relazione al liquido che è destinato a contenere, una durata massima d'impiego.

Il marchio della ditta costruttrice, la sigla del materiale impiegato, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione debbono essere impressi in modo indelebile sui contenitori.

Art. 3.

I contenitori mobili non metallici in uso alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono continuare a essere utilizzati solo se un esemplare sia approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Ferma restando la disciplina dell'articolo 63 del testo unico delle leggi di pubblica ricurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogate le norme del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 22 febbraio 1934, n. 367, che sono incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — TANASSI —
RESTIVO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Firenze, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvedimenti a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1968;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Firenze;

Decreta:

Per la provincia di Firenze si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 16 settembre 1968, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Lastra a Signa, per le località Stagno, S. Lucia, S. Romolo, Rimaggio, Le Selve non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Rufina, per le località Contea, Vetrice non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Vicchio, per le località Campestri, S. Martino a Scopeto, Bovino, S. Pier Maggiore non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Dicomano, per la località Vicolagna;

comune di Impruneta, per la località Ponte di Cappello;

comune di Incisa Valdarno, per le località Loppiano, La Massa;

comune di Pelago, per le località S. Ellero, Fontisterni, non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Figline Valdarno, per la località Cesto non compresa nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Poggio a Caiano, per le località S. Cristina in Pilli, Ambra.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3391)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Caserta, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caserta;

Considerato che per la provincia di Caserta ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149;

Decreta:

Per la provincia di Caserta, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comune di Capriati al Volturno, per le località Le Martine, Piana;

comune di Ciorlano, per la località Torciano;

comune di Pratella, per le località Martine, Mastrati;

comune di Vairano Patenora, per le località Limata, Fraffara;

comune di Presenzano, per la località Parco Pratola;

comune di Pietramelara, per la località Starza Pantano;

comune di Pietravairano, per le località Campolongo, Parco, Campate;

comune di Ailano, per le località Parchitiello, Vesche, Scafa Vairano, Carbonelle, Schito;

comune di Raviscanina, per le località Grotte S. Stefano, Ponte di Raviscanina;

comune di S. Angelo d'Alife, per le località Quattro venti, Bruciata, Fonte Inferno, Scafa, Limata;

comune di Baia e Latina, per le località Ponte di Pietra, Limate dei Conti, Ponte Spina, Vischi di Bua, Selva Padula;

comune di Alife, per le località S. Simeone, Sistoriccio, Fusciello, Cerriso vecchio, Fontana S. Sisto, Molino Giusti, S. Maria degli Angeli, Limata, Pescinara, Fontana Guidone, Boscarelli, Peschito;

comune di Dragoni, per la località Limate;

comune di Alvignano, per la località Composta;

comune di Gioia Sannitica, per le località Compostella (Scafa nova), Campagni, Litteri, Rignanelli (zona compresa tra il torrente Possente ed Advento);

comune di Ruviano, per le località Piana delle Limatelle, Mastro Antonio, Alvignanello;

comune di Castel Campagnano, per le località Ponte Amoroso, confluenza fiume Calore e Volturno, Cimitero, Schete, Marruchelle;

comune di Caiazzo, per le località Pantaniello, Scafa, Cesarano;

comune di Piana di Caiazzo, per le località Starza, Fagianeria, S. Bernardino;

comune di Castel di Sasso, per le località Masseria Conca, Ponte dell'Olio;

comune di Pontelatone, per le località Baronia-S. Vito;

comune di Capua, per le località Ponte Annibale, Cappella della Scafa, Masseria Bonaurio, Casa del Barone, Cappella della morte, La Monaca, Boscarello, Cellarulo, Fiume Morto, Cepparulo, Sierra, Serro, S. Laurenziello, Casella, Sanzò, Masseria Cannelle, Capitolo, Bagnoli, Parco Fiume, Lagnone, Limata, Padula, Salicella;

comune di Bellona, per la località Triflisco;

comune di S. Maria la Fossa, per le località Cavallerizze Nuove, Masseria Cavaliere, Parchetelle, Torre Fiorillo, Parco della Valle, Parco Saurino, Masseria Pozzo Bianco, Ponte Lenoro;

comune di Grazzanise, per le località Olivella, Coscienza, Cerquella, Londro degli Schiavi, Secianni, Mas-

seria Pioppeto, Masseria Petrella, Masseria Adinolfi, Masseria Borrelli; Monacelle, La Mazzarella, Masseria Fossitella, Ballerinola, Bosco Alto, Selvalunga (fino a Pino Ingrato), Cesa della Rocca;

comune di Cancello Arnone, per il territorio comunale ubicato in sinistra Volturno;

comune di Villa Literno, per il territorio compreso tra i Regi Legni a nord, il confine ovest con Castel Volturno, e a sud il canale Fiumarella, le località Crapolla, Biagio, Parcatelle, Masseria Grieco, canale Maria Vergine, strada S. Sossio, e prosieguo della medesima fino al casino di Ischitella, località Masseria De Chiara e Parco dell'Acqua fino al confine con la provincia di Napoli;

comune di Castel Volturno, per il territorio comunale ubicato in sinistra Volturno;

comune di Sessa Aurunca, per le località Soccetelle o Foce Garigliano, ponte Garigliano (tra strada Appia e fiume Garigliano), Columbri, centrale Suio (tra il fiume Garigliano e la nazionale per Roccadevandro), Pantano di Sessa (località Costiere Tonde);

comune di Roccadevandro, per le località Peccia (destra canale Peccia), Pastene d'Evandro, rio Martino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3387)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.
Delimitazione delle zone, in provincia di Napoli, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1968, emanato di concerto col Ministro per il tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256, del giorno 8 agosto 1968, pagina 6081, riguardante la delimitazione delle zone della provincia di Napoli nelle quali ricadono le aziende agricole che hanno riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968;

Considerato che nella indicazione delle zone danneggiate del comune di Liveri sono state riportate le località « Lagno Camaldoli » e « Scarbaiti », appartenenti invece al comune di Nola, la seconda da rettificarsi con la denominazione « Scarvaiti », ed è stata riportata anche la località « Montesano » appartenente invece al comune di San Paolo Bel Sito;

che occorre procedere alla rettifica della appartenenza delle predette località ai loro effettivi comuni;

Decreta:

A tutti gli effetti del decreto ministeriale 16 settembre 1968, di cui alle pemesse, si rettificano le località delimitate per il comune di Liveri, il comune di Nola ed il comune di San Paolo Bel Sito come appresso:

comune di Liveri, per le località S. Maria a Parete, via di Sopra e via Lauro;

comune di Nola, per le località Feudo, masseria Simonelli, Scarvaiti e Lagno Camaldoli;

comune di San Paolo Bel Sito, per le località Tiglio, Macello e Montesano.

Rimangono immutate le altre delimitazioni indicate nel citato decreto ministeriale 16 settembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3392)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.
Delimitazione delle zone, in provincia di Milano, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Milano;

Considerato che per la provincia di Milano ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149;

Decreta:

Per la provincia di Milano, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comune di Abbadia Cerreto, per le frazioni 5 e 6;
comune di Bertonico, per le frazioni 1, 2, 4 e 10;
comune di Camairago, per le frazioni 1, 5 e 6;
comune di Caselle Landi, per le frazioni 16, 19 e 20;

comune di Castelnuovo Bocca d'Adda, per le frazioni 3, 4, 14 e 15;
comune di Cavenago d'Adda, per le frazioni 6, 1, 2, 3, 4, 5, 10;
comune di Cornovecchio, per la frazione 2;
comune di Corte Palasio, per le frazioni 8, 11, 13, 14 e 15;
comune di Guardamiglio, per le frazioni 2, 5, 6, 9;
comune di Lodi, per le frazioni 12, 24, 28, 25, 20, 33, 10 e 7;
comune di Maccastorna, per la frazione 2;
comune di Maleo, per le frazioni 5 e 13;
comune di Meleti, per la frazione 2;
comune di Montanaso Lombardo, per la frazione 5;
comune di Orio Litta, per la frazione 3;
comune di San Martino in Strada, per la frazione 5;
comune di San Rocco al Porto, per le frazioni 5, 7, 8, 9, 10, 11, 20;
comune di S. Stefano Lodigiano, per la frazione 11;
comune di Senna Lodigiana, per le frazioni 16, 17, 18, 19 e 20;
comune di Somaglia, per la frazione 16;
comune di Turano Lodigiano, per le frazioni 3, 2 e 5.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3386)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.
Delimitazione delle zone, in provincia di Trapani, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trapani;

Considerato che per la provincia di Trapani ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149;

Decreta:

Per la provincia di Trapani, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comune di Trapani, fogli di mappa: 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 46, 48, 51, 52, 53, 58, 61, 64, 67, 80, 81, 100, 150, 152, 154;
comune di Paceco, fogli di mappa: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 31, 32, 42;
comune di Erice, fogli di mappa: 213, 214, 215, 239, 240;
comune di Valderice, fogli di mappa: 49, 50, 51, 52, 59.
comune di Marsala, fogli di mappa: 23, 24, 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3388)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.
Delimitazione delle zone, in provincia di Sassari, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Sassari;

Decreta:

Per la provincia di Sassari si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Mores, per le località S. Paolo, Carposone, Su Buscu, Su Padru.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3390)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Salerno, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno;

Considerato che per la provincia di Salerno ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233;

Decreta:

Per la provincia di Salerno, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comune di Casalbuono, per le località rivierasche del fiume Calore;

comune di Sala Consilina, per la località Campigliole;

comune di Eboli, per le località ponte Barizzo, S. Vito, Torre delle Carriate, S. Cecilia, Petruccia, Isola, Lamatraversa, Coda di Volpe, Favaro, Arenosola, Ionta;

comune di Albanella, per le località Ionta, S. Cesareo;

comune di Serre, per le località Lago, Padula, Cannizzola, Ionta;

comune di Altavilla Silentina, per le località Cerrocupo, Ponte Calore;

comune di Postiglione, per le località Taverna del Mulino, Pietra Marotta, Ischitella, Isca del Cotto;

comune di Salerno, per le località Siglia, Torre dei Rossi, Staglio, Morticelli, Fuorni, Lamia, Oliva, Scavata, Carrara, Risaie, Masseria Acqua Santa;

comune di Giffoni Vallepiana, per la località Sardone;

comune di Pontecagnano, per le località Pozzi, Terre delle Monache, Siscaritolo, Pastini, Fra Diavolo, Francese, Volpigno, Piantanova, Cannameli, Natella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3384)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Asti, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1968;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Asti;

Considerato che per la provincia di Asti ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149;

Decreta:

Per la provincia di Asti, si delimitano ai sensi dello art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, numero 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, numero 1088, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 7 dicembre 1968, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comuni di Aramengo, Tonengo, Moransengo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3393)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « VI SMAU - Salone internazionale macchine attrezzature ufficio », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI SMAU - Salone internazionale macchine attrezzature ufficio », che avrà luogo a Milano dal 20 al 28 settembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 marzo 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(3397)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1969.

Autorizzazione alla società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol Vita », con sede in Bologna, ad esercitare le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. « Compagnia assicuratrice Unipol Vita », con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol Vita », con sede in Bologna, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, un'opzione a scadenza e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla predetta compagnia:

Tariffa 1-3, relativa all'assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 9/31, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 10/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 11/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 12/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 13/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 14/51, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 15/18, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee posticipate certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 19/22, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee posticipate certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 25/5, relativa all'assicurazione, a premio unico, di mensilità temporanee posticipate certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 4, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 5-6/N-F, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 7-8/M-F, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Fattori di conversione per il pagamento rateato della rendita (M-F);

Valori di opzione per la conversione in capitale di una rendita vitalizia differita (M-F);

Tariffa 24*A*, relativa alla capitalizzazione, a premio annuo, per contratti ordinari;

Tariffa 24*U*, relativa alla capitalizzazione, a premio unico, per contratti ordinari;

Condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni stipulate senza visita medica;

Condizioni particolari di polizza per il pagamento in caso di invalidità, del capitale assicurato in caso di morte;

Condizioni particolari di polizza a garanzia dei contratti per cessione del quinto dello stipendio.

Condizioni generali di polizza per le operazioni di capitalizzazione a premio annuo ed a premio unico.

Roma, addì 3 aprile 1969

Il Ministro: TANASSI

(3405)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 aprile 1969.
Proroga della gestione commissariale del comune di Badia Polesine.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1969, è stato sciolto il consiglio comunale di Badia Polesine ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il direttore di sezione dott. Gianfranco Mescola.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il predetto commissario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi e finanziari, tra i quali l'avvio ed il perfezionamento di pratiche concernenti l'esecuzione di opere pubbliche nei settori della viabilità, dell'approvvigionamento idrico e dell'edilizia scolastica, per cui sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica la cessazione dell'attuale gestione.

Si è, pertanto, provveduto, con decreto prefettizio in data odierna, a prorogare la gestione commissariale di mesi tre, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Rovigo, addì 8 aprile 1969

Il prefetto: ZAFARANA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Badia Polesine e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente il direttore di sezione dott. Gianfranco Mescola;

Considerata la prossima scadenza del termine per la durata della gestione commissariale stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Badia Polesine, affidata al direttore di sezione dott. Gianfranco Mescola con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata per il periodo di tre mesi a decorrere dal 10 aprile 1969.

Rovigo, addì 8 aprile 1969

Il prefetto: ZAFARANA

(3488)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 aprile 1969.
Proroga della gestione commissariale del comune di Ortelle.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1969, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ortelle per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al comune il direttore di sezione dott. Leonardo Ciannamea.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di dover affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal periodo di carenza dell'amministrazione ordinaria.

Problemi locali di somma importanza, specie nel settore della finanza locale e dei pubblici servizi sarebbero compromessi qualora il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 10 aprile 1969

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Ortelle e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il dott. Leonardo Ciannamea;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di mesi 3;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Ortelle, affidata al direttore di sezione dott. Leonardo Ciannamea, è prorogata di mesi tre dal 10 aprile 1969.

Lecce, addì 10 aprile 1969

Il prefetto: MARCHEGIANO

(3487)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8601/429 in data 1° aprile 1969, l'ing. Armando Rodorigo è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, in sostituzione del dott. Giulio Nuti dimissionario.

(3269)

Approvazione del piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Lecce

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 marzo 1969, è stato approvato il piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Lecce.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, munite del visto di conformità agli originali, saranno depositati presso la sede del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lecce a disposizione dei comuni e degli enti che ne abbiano interesse.

(3436)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ripalta Guerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1969, il comune di Ripalta Guerina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.312.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3549)

Autorizzazione al comune di Zerfaliu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Zerfaliu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3466)

Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1969, il comune di Cingia de' Botti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.158.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3548)

Autorizzazione al comune di Salvirola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1969, il comune di Salvirola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 4.465.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3550)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1969, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.391.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3551)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1969, il comune di San Pietro Infine (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.452.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3553)

Autorizzazione al comune di Casteldidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1969, il comune di Casteldidone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.735.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3552)

Autorizzazione al comune di Oneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1969, il comune di Oneta (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.181.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3554)

Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1969, il comune di Candida (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.456.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3555)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 362, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 5 febbraio 1968 dal sig. Giuseppe Lusina, dipendente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avverso il decreto ministeriale 5 aprile 1965 relativo alla sua mancata promozione alla qualifica di primo archivista.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 305, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 16 novembre 1967 dal sig. Mario Palazzoli, avverso i giudizi complessivi attribuitigli per gli anni 1965 e 1966.

(3348)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa del Popolo di Monticelli, con sede in Monticelli di Mesola

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1969, la società cooperativa del Popolo di Monticelli, con sede in Monticelli di Mesola (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 8 novembre 1945, repertorio 8253, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Alfonso Feverati.

(3265)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Ing. Alfredo Visocchi », con sede in Atina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1969, la società cooperativa di produzione e lavoro « Ing. Alfredo Visocchi », con sede in Atina (Frosinone), costituita per rogito Amato in data 24 agosto 1922, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della signora Franconetti Mazzola Adriana.

(3266)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Il Faro », con sede in Tellaro di Lerici

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1969, la società cooperativa di consumo « Il Faro », con sede in Tellaro di Lerici (La Spezia), costituita per rogito Carpena in data 1° luglio 1954, repertorio 20988, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Messuri Elio.

(3267)

Revoca dello scioglimento della società cooperativa « La Casa », con sede in Legnago

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1969, il decreto ministeriale 24 maggio 1968 è revocato limitatamente alla parte (n. d'ord. 63) con la quale è stato disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa « La Casa », con sede in Legnago (Verona), costituita per rogito Mastrogiovanni in data 4 settembre 1960, repertorio 3119.

(3268)

Scioglimento della società cooperativa autotrasporti « La Barbagia », con sede in Sarule

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1969, la società cooperativa autotrasporti « La Barbagia », ocn sede in Sarule (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 11 gennaio 1960, repertorio 611, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Segretario.

(3315)

Scioglimento della società cooperativa agricola fra combattenti « Santa Maria dell'Incoronata », con sede in Carapelle.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 marzo 1969, la società cooperativa agricola fra combattenti « Santa Maria dell'Incoronata », con sede in Carapelle (Foggia), costituita per rogito De Lisi in data 5 marzo 1936, repertorio 2026, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Alfredo Bozzini.

(3316)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 9 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1969, registro n. 4, foglio n. 143, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal dott. agr. Cergnar Argeo avverso la delibera 24 maggio 1966, n. 3709, con cui la commissione amministratrice dell'Azienda municipalizzata del mercato ortofrutticolo di Bologna aveva approvato la graduatoria degli idonei del concorso pubblico a vice direttore dell'azienda stessa e aveva nominato il vincitore del concorso.

(3347)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Agnano »
(Manifestazione 30 marzo 1969)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 30 marzo 1969 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi nell'ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti, abbinati ai nomi dei cinque cavalli classificati nell'ordine, primo, secondo, terzo, quarto e quinto nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 30 marzo 1969 nell'ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie M n. 26829:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Une de Mai.

2) Biglietto serie I n. 66543:
L. 100.000.000 abbinato al cavallo Tidalium Pelo.

3) Biglietto serie M n. 42695:
L. 75.000.000 abbinato al cavallo Eileen Eden.

4) Biglietto serie O n. 76392:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Brocker's Choice.

5) Biglietto serie H n. 10799:
L. 25.000.000 abbinato al cavallo Murray Mir.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 10.000.000:

1) Bigl. serie	B	n. 23154	9) Bigl. serie	N	n. 82721
2) » »	B	» 62948	10) » »	O	» 17277
3) » »	C	» 69204	11) » »	O	» 71260
4) » »	C	» 82135	12) » »	Q	» 52038
5) » »	D	» 72693	13) » »	Q	» 97321
6) » »	E	» 54070	14) » »	T	» 51924
7) » »	G	» 23430	15) » »	AB	» 51692
8) » »	H	» 65195	16) » »	AC	» 57144

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie M n. 26829 vincente il primo premio . . . . L. 1.500.000

2) al venditore del biglietto serie I n. 66543 vincente il secondo premio . . . . » 1.000.000

3) al venditore del biglietto serie M n. 42695 vincente il terzo premio . . . . » 750.000

4) al venditore del biglietto serie O n. 76392 vincente il quarto premio . . . » 500.000

5) al venditore del biglietto serie H n. 10799 vincente il quinto premio . . . . » 250.000

Ai venditori degli altri sedici biglietti vincenti i premi di abbinamento: L. 62.500 ciascuno.

(3414)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 12 febbraio 1968 al 18 febbraio 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.068	3.851
		II latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati. nonchè del latticello	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	41.871
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	3.656	938	7.797	5.780	21.358
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	2.660	4.125	4.658	24.296
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	2.045	3.045	4.693	26.871
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.307	1.749	4.735	29.961
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	4.756	31.506
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	989	938	938	4.777	33.051
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.210	938	938	4.868	39.746
	24	8. superiore al 43 %	938	1.686	938	938	5.064	54.166
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	1.722	3.187	3.720	20.546
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	1.107	2.107	3.755	23.121
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	369	811	3.797	26.211
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	3.818	27.756
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	51	zero	zero	3.839	29.301
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	3.930	35.996
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	4.126	50.416

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	6.421
	41	2. altri (*m*)	6.859	2.718	zero	6.859	4.842	17.608
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	2.851	7.276	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.276	zero	6.437	4.569	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.049	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	3.482	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*) .	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	41.871
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	3.187 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	3.187 (*g*)	3.720 (*g*)	20.546 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	2.107 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	2.107 (*g*)	3.755 (*g*)	23.121 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	811 (*g*)	3.797 (*g*)	26.211 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	3.818 (*g*)	27.756 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	zero (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.839 (*g*)	29.301 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.930 (*g*)	35.996 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.126 (*g*)	50.416 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) .	6.859 (*g*)	2.718 (*g*)	zero (*g*)	6.859 (*g*)	4.842 (*g*)	17.608 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.174	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	6.607	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12% sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	9.616
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	9.616
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare: Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	33.077
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel-e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	zero	7.270	zero	zero	5.232 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	2.895	zero	zero	5.058 (*i*)	19.721
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	17.990
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguali al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	33.974
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

N O T E

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;
3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.
Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.
Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »;
« für Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »;
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »;
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »;

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »;
« andere (04.02-A-III-b-2) »;
« autres (04.02-A-III-b-2) »;
« andere (04.02-A-III-b-2) ».

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.
Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(12239)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 18 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,65	625,75	625,70	625,68	625,75	626,65	625,75	625,68	626,65	626 —
$ Can.	582,15	581,25	581,50	581,30	581,90	582,15	581,35	581,30	582,15	581,65
Fr. Sv.	144,73	144,55	144,65	144,585	144,55	144,73	144,61	144,585	144,73	144,64
Kr. D.	83,14	83,10	83,10	83,08	83,55	83,24	83,08	83,08	83,24	83,20
Kr. N.	87,80	87,65	87,70	87,65	87,95	87,80	87,80	87,65	87,80	87,80
Kr Sv.	121,28	121,10	121,15	121,095	121,50	121,28	121,10	121,095	121,28	121,25
Fol.	172,50	172,55	172,35	172,24	172,40	172,50	172,22	172,24	172,50	172,34
Fr. B	12,48	12,495	12,49	12,50875	12,45	12,48	12,50	12,50875	12,48	12,46
Franco francese	126,35	126,05	126 —	126,035	126 —	126,35	126,04	126,035	126,35	126,10
Lst.	1501,70	1499,25	1499,50	1499,25	1499,50	1501,70	1499,60	1499,25	1501,70	1499,90
Dm occ.	155,84	155,65	155,75	155,655	155,65	155,84	155,65	155,655	155,84	155,70
Scell. Austr.	24,22	24,20	24,20	24,1920	24,25	22,22	24,19	24,1920	24,22	24,20
Escudo Port.	22,02	22 —	22 —	22,025	22,12	22,02	22,03	22,025	22,02	22 —
Peseta Sp.	8,97	8,95	8,96	8,9575	9 —	8,97	8,955	8,9575	8,97	8,95

Media dei titoli del 18 aprile 1969

Rendita 5 % 1935 104,45
Redimibile 3,50 % 1934 100,375
» 3,50 % (Ricostruzione) 85,95
» 5 % (Ricostruzione) 96,975
» 5 % (Riforma fondiaria) . . . . 96 —
» 5 % (Città di Trieste) 96,15
» 5 % (Beni Esteri) 95,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 100,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 98,175
» » » 5,50 % 1976 100,10
» » » 5 % 1977 99,175

Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 99,475
» » » 5,50 % 1978 99,425
» » » 5,50 % 1979 99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) . 100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971) . 100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973) . . 100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974) . . 100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975) . . 100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss. 99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977) 100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1969

1 Dollaro USA 625,715
1 Dollaro canadese 581,325
1 Franco svizzero 144,597
1 Corona danese 83,08
1 Corona norvegese 87,725
1 Corona svedese 121,097
1 Fiorino olandese 172,23
1 Franco belga 12,504
1 Franco francese 126,037
1 Lira sterlina 1499,425
1 Marco germanico 155,652
1 Scellino austriaco 24,191
1 Escudo Port. 22,027
1 Peseta Sp. 8,956

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 762 Mod. 25-A D.P. — Data: 17 febbraio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Ufficio ricevimento — Intestazione: Cignozzi Corrado — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 90.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 marzo 1969

(2997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 Mod. 241 D.P. — Data: 27 marzo 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Campobasso — Intestazione: Carluccio Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 marzo 1969

(2713)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinnovazione della prova scritta di diritto civile, relativa alla sessione di esami per avvocato di Cassazione, per l'anno 1968.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 1° marzo 1968, con cui venne indetta la sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1968;

Visti il decreto ministeriale 24 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 1° giugno 1968, che ha nominato la commissione esaminatrice ed il decreto ministeriale 1° giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 2 luglio 1968, che ha sostituito un componente supplente della commissione stessa;

Visti gli atti della commissione esaminatrice ed il decreto ministeriale 18 luglio 1968, che ha approvato l'elenco dei candidati idonei, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero n. 16 del 31 agosto 1968;

Letta la decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, numero 57/1969 dell'8 novembre 1968, comunicata al Ministero di grazia e giustizia il 7 marzo 1969, con la quale, su ricorso proposto da Edoardo Carmagnola, Franco Cosenza, Giuseppe De Cataldo, Filippo Lubrano, Giorgio e Paolo Stella Richter, e stato annullato il menzionato decreto ministeriale 18 luglio 1968 e, per quanto di ragione, il procedimento preparatorio del predetto decreto;

Considerato che il Consiglio di Stato ha rilevato che l'annullamento, traendo origine dalla illegittima formulazione della prova scritta di « ricorso per Cassazione in materia civile », incide soltanto in quanto attiene a tale prova e che la rinnovazione del procedimento deve, quindi, essere limitata alla sola predetta prova scritta ed alle conseguenti prove orali, limitatamente, per queste medesime, a coloro che non vi furono ammessi per non aver superato la prova scritta di diritto civile o per non aver ottenuto la richiesta media;

Ritenuto che deve fissarsi la data per la rinnovazione della prova scritta di « ricorso per Cassazione in materia civile » e che deve riconvocarsi la commissione esaminatrice, nominata con i decreti ministeraili sopra menzionati;

Decreta:

La prova scritta « ricorso per Cassazione in materia civile » della sessione di esami dell'anno 1968, per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, avanti la commissione, nominata con i decreti ministeriali 24 aprile 1968 e 1° giugno 1968, il giorno 5 maggio 1969, alle ore 8 antimeridiane.

La spesa prevista graverà per L. 500.000 (cinquecentomila) sul capitolo 1051 art. 3 e per L. 100.000 (centomila) sul capitolo 1051 art. 8, esercizio finanziario 1969.

Roma, addì 11 aprile 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1969
Registro n. 10 *Grazia e giustizia, foglio n.* 339

(3536)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32;

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio il territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da: Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla penisola arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940 n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) Buona condotta;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

F) Laurea in medicina e chirurgia;

G) Abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nonchè di quelle che presentate, eventualmente, nei termini alla amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per l'eventuale prova facoltativa;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti

rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

11) salvo diverso apprezzamento dell'amministrazione, gli aspiranti potranno indicare la sede di proprio gradimento.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nella quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di 15 giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sara considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

a) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

c) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro;

h) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi; ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio, previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con il punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di medico provinciale di 2ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza. Ai vincitori del concorso che provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il tattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i medici provinciali di 2ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1968

Il Ministro: Ripamonti

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1969
Registro n. 4, *foglio n.* 98

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami consistono in tre prove scritte, due pratiche ed una orale.

Prove scritte

1) Igiene generale e speciale:

a) Igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

b) Igiene speciale:

Igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fognatura urbana macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri - ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazioni - esumazione di cadaveri) polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche, arredamento malattie scolastiche orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro malattie del lavoro sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per i detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti e alle frontiere - igiene ferroviaria - disinfezione e e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

2) Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive:

a) generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura dell'immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

b) etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo-tonsillari, rabbia, herpes, zoster e varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettsiosi similari, psittacosi ed ornitosi febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filarosi;

c) aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, la assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

3) Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario

Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una prova facoltativa di lingua, sempre scelta tra le quattro su menzionate, ma diversa da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prove pratiche

1) Prova di clinica medica: esame di un infermo e riconoscimento della malattia.

2) Prova di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame miscroscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica);

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Prova orale

a) Le materie delle prove scritte.

b) Statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra i vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, fecondità e natività); le morti (quoziente di mortalità, mortalità specifiche, abortatività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quoziente di letalità, morbosità e morbilità.

c) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della repubblica.

d) Lingua estera obbligatoria ed eventuale altra facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista).

Roma, addì 30 dicembre 1968

Il Ministro: RIPAMONTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, Divisione IV - ROMA.

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirugia, conseguito presso l'università di . . . . . . in data . . . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . . . presso l'università di (o dall'università di) . . . . .

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente . ..

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . in qualità di . ed ha cessato di tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . ..

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . e per quella facoltativa la lingua . . ..

12) gradirebbe essere destinato presso la sede . . . (o le sedi) . ..

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . ..

Data, ...

Firma . . . . .

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2918)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio della nuova sede della Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma.

La commissione giudicatrice del concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte destinate alla decorazione della nuova sede della Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma, piazza Mastai, 11, bandito con decreto ministeriale n. 06/50 in data 10 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1968, ha dichiarato vincitori gli artisti Hajnal Giovanni e Selva Sergio.

(3417)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « marinaio navigante » (diciannove posti).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 4ª del 25 gennaio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 1° agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1968, registro n. 58 Difesa, foglio n. 92, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964, per la qualifica di mestiere di « marinaio navigante » (diciannove posti).

(3142)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » (sedici posti).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 4ª del 25 gennaio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 22 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1968, registro n. 58 Difesa, foglio n. 113, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » (sedici posti).

(3144)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 690 del 23 gennaio 1969 relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1966;

Considerato che il dott. Sacco Federico, vincitore della condotta medica di Carlopoli, ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 689 del 23 gennaio 1969;

Considerato che il dott. Pavone Francesco Paolo che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Carlopoli indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 690 del 23 gennaio 1969, il dott. Pavone Francesco Paolo è dichiarato vincitore della condotta medica di Carlopoli in sostituzione del dott. Sacco Federico rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, e del comune di Carlopoli.

Catanzaro, addì 21 marzo 1969

Il medico provinciale: GIUTTARI

(3402)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Sermide

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 890 in data 10 maggio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 1486 dell'11 giugno 1966 che ha modificato il suddetto bando di concorso;

Vista la graduatoria delle partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità delle operazioni medesime;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta presso il comune di Sermide:

1. Boschetti Norma . . . punti 68,51 su 120
2. Franchini Annita . . . . . . » 66,94 »
3. Mortoni Zelinda . . . . . . » 64,21 »
4. Paganini Gabriella . . . . . . » 59,76 »
5. Furgeri Sara . . » 58,08 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed all'albo pretorio della prefettura e del comune di Sermide.

Mantova, addì 17 marzo 1969

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 631 in data 17 marzo 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta nel comune di Sermide, vacante nella provincia di Mantova al 30 novembre 1964;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Boschetti Norma è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Sermide.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed all'albo pretorio della prefettura e del comune di Sermide.

Mantova, addì 17 marzo 1969

Il medico provinciale: FACCHINI

(3011)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6379 del 12 ottobre 1968, col quale veniva approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1965;
Visto il proprio decreto n. 6380 del 12 ottobre 1968, con cui sono stati dichiarati i vincitori di ciascuna delle due sedi messe a concorso;
Visto il proprio decreto n. 1242 del 10 febbraio 1969, con cui il dott. Vito Santarsiero è stato dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Sapri, a seguito di rinuncia del dott. Giuseppe Petraglia;
Considerato che anche il dott. Vito Santarsiero ha rinunciato, in data 22 marzo 1969, alla nomina di veterinario titolare di detta sede;
Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione della condotta veterinaria sopraindicata;
Tenute presenti le preferenze espresse nelle domande di ammissione al concorso e la dichiarazione di accettazione fatta pervenire dal candidato dott. Antonio Coronato, il quale segue in graduatoria il dott. Vito Santarsiero;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 1242 del 10 febbraio 1969, il dott. Antonio Coronato, nato a S. Valentino Torio l'11 agosto 1927, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Sapri, Tortorella, Torraca, Vibonati, Ispani e S. Marina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura di Salerno ed a quello dei comuni interessati.

Salerno, addì 26 marzo 1969

Il veterinario provinciale: FERRARO

(3013)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.